



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 148/10

di iniziativa del Consigliere G. AIETA recante:

"Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/05/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/05/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 17/06/2016

Testo del Provvedimento

P. L. 148/10[^] - Testo pag. 4
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso

Normativa citata

L. 15 aprile 1886, n. 3818 pag. 14
Costituzione legale delle società di mutuo soccorso

L. 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 30 pag. 17
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

D. M. 6 marzo 2013 pag. 20
Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative

D. L. 18 ottobre 2012, n.179 - art. 23 pag. 23
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 pag. 25
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Normativa comparata

L. R. Toscana 1 ottobre 2014, n. 57 pag. 28
Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio

L. R. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 2 pag. 33
Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

L. R. Marche 4 ottobre 2004, n. 20 pag. 37
Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

L. R. Molise 24 marzo 2000, n. 18 pag. 39
Interventi a favore delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel Molise

L. R. Umbria 27 gennaio 2000, n. 9 pag. 44
Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale

*Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso
della Regione Veneto*

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 148/10^a



3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA
Sede

Proposta di legge

Proponente: On. Giuseppe Aieta

Recante:

"Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso"

Reggio Calabria, 12/05/2016

On. Giuseppe Aieta

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 20142 del 12.05.16
 Classificazione 02 05



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi le società di mutuo soccorso, istituite con la legge del 15 aprile 1886, poi nel tempo ampiamente modificata, e ne riconosca il particolare e fondamentale ruolo nell'ambito del privato-sociale.

In assenza di un impianto normativo regionale che dia riconoscimento alle società di mutuo soccorso, con la presente proposta di legge ci si pone l'obiettivo di incentivare anche nel territorio calabrese lo sviluppo di tali forme di assistenza e volontariato che abbiano lo scopo primario di assistere i propri soci e i loro familiari in caso di bisogno, ovvero in caso di infortunio, malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione, senza scopo di lucro e senza selezione del rischio. Una esigenza questa avvertita in Calabria più che altrove dal momento che la spesa destinata alla assistenza sociale si attesta su valori più bassi d'Italia.

A distanza di più di cento anni dalla loro creazione, le società di mutuo soccorso, nonostante l'evoluzione storico-sociale, vantano ancora una notevole presenza sul territorio nazionale conservando gli originari principi di solidarietà e reciproco aiuto che le avevano ispirate, attraverso una forma organizzativa non orientata al profitto bensì senza scopo di lucro, rivolta al perseguimento di finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà.

Nello specifico, tali società svolgono importanti funzioni tra le quali principalmente l'erogazione di sussidi e prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, oltre che attività culturali, attraverso il coinvolgimento democratico di tutti gli aderenti alle decisioni che attengono alle attività istituzionali.

Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, con la presente proposta di legge si vuole creare uno strumento che, attraverso forme di sostegno a società di mutuo soccorso normativamente riconosciute, possa svolgere una importantissima funzione sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini.

Ciò in coerenza con i principi generali e finalità, come individuati dallo statuto, cui è ispirata l'azione della Regione Calabria, tra i quali figura tra l'altro:



Consiglio Regionale della Calabria

- il principio di sussidiarietà sociale e la sua concreta attuazione promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;
- la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
- il riconoscimento dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà;
- la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi ai fini dello sviluppo economico-sociale della Regione.

Con la presente proposta di legge, si persegue dunque l'obiettivo di incentivare lo sviluppo di società di mutuo soccorso e si prevede la possibilità per le stesse - attraverso una loro formale iscrizione in un apposito elenco regionale di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico, che attualmente si identifica in società di mutuo soccorso strutturate in tutte le Province calabresi.

Nel rispetto di quanto avvenuto in sede di modifica a livello nazionale, in conclusione si vuole perseguire il compito di dare legittimità normativa allo sviluppo di società di mutuo soccorso alle quali venga attribuito istituzionalmente il compito, in attuazione del principio di sussidiarietà, di:

- erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, sussidi in caso di spese sanitarie per la diagnosi e la cura delle malattie, e ciò anche attraverso l'istituzione e/o la gestione dei fondi sanitari integrativi;
- erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai soci e/o ai loro familiari che si trovino in situazione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e/o familiari ed in assenza di provvidenze pubbliche.

Indicazione degli elementi e criteri per la determinazione degli oneri finanziari

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale, sotto forma di contributi come previsto all'articolo 2.



Consiglio Regionale della Calabria

Gli elementi e i criteri sulla base dei quali si determinano tali oneri finanziari sono di seguito indicati.

Il movimento mutualistico calabrese conta, sulla base di quanto risulta dall'archivio ufficiale della Federazione Italiana della Mutualità integrativa volontaria, circa 18 società di mutuo soccorso, ma la presenza sul territorio è di più ampio respiro in quanto ve ne sono altre presenti sul sito del SIUSA (Sistema Unificato per le Soprintendenze Archivistiche).

Allo stato, si stimano indicativamente 25 società di mutuo soccorso distribuite nelle Province calabresi.

Preliminarmente si sottolinea che l'obiettivo principale della proposta di legge risiede nel riconoscimento da parte delle Istituzioni regionali del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso, al fine di affermare valori di solidarietà tra cittadini e progresso sociale delle comunità locali. La previsione concernente l'erogazione di contributi, di cui all'articolo 2, riveste carattere residuale rispetto alla suddetta finalità principale, per le ragioni di seguito specificate.

L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede l'istituzione presso la Giunta regionale dell'elenco regionale delle società di mutuo soccorso e l'approvazione del regolamento di attuazione della medesima legge, provvedendo agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

L'articolo 2 prevede, invece, l'erogazione di contributi da parte della Regione per incentivare la realizzazione di programmi diretti al conseguimento dello scopo sociale e per avviare iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità.

La disposizione in esame non comporta automatismi di spesa e, al contrario, al comma 1 dell'articolo 2 si precisa che l'erogazione dei contributi può essere prevista entro i limiti della disponibilità finanziaria annualmente determinata nel bilancio regionale.

Il regolamento di attuazione previsto all'articolo 4 determinerà i criteri per la scelta dei beneficiari e per l'erogazione dei contributi, incluse, eventualmente le percentuali di contribuzione regionale, nonché il tetto massimo di spesa previsto. In base a tale contesto si ipotizza, per favorire il conseguimento dello scopo sociale e, sulla scorta anche dell'esperienza maturata in altri contesti territoriali, un fabbisogno potenziale per la realizzazione di un progetto di € 1.200,00 per ogni società di mutuo soccorso (con una media di 20 soci) finalizzato, a titolo esemplificativo, alla copertura sanitaria integrativa di tali iscritti e a fronte di un contributo associativo pro capite di € 60,00. Di conseguenza, l'onere finanziario complessivo della proposta di legge in parola, ai fini di cui all'articolo 2 della stessa, può essere determinato in totale in € 30.000,00, tenuto conto che,



Consiglio Regionale della Calabria

comunque, l'Amministrazione regionale dovrà operare entro i limiti delle disponibilità finanziarie senza alcun automatismo di spesa.

L'onere calcolato su base pluriennale è il seguente:

n. programma	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
Totale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

Per l'esercizio in corso si provvede mediante ricorso al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, che attualmente presenta sufficiente disponibilità.

Per gli anni successivi, come previsto dalla norma finanziaria, si provvede annualmente con legge di approvazione del bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)***Titolo : Legge regionale “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso”**

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella **colonna 1** va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella **colonna 2** si descrive con precisione la spesa

Nella **colonna 3** si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella **Colonna 4** si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella **colonna 5** si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
2	contributi	C	A	30.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili, accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma, inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
Programma U.20.03 Capitolo U0700110101	30.000,00			30.000,00
Programma U.12.05 Cap. di nuova istituzione	30.000,00			
TOTALE	30.000,00			30.000,00



Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) e successive modifiche intervenute, riconosce il ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e in particolare promuove lo sviluppo delle società costituite ed operanti nel territorio regionale, al fine di affermare valori di solidarietà tra i cittadini e progresso sociale delle comunità locali.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove:

a) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto, anche attraverso iniziative a sostegno di un welfare di comunità;

b) la diffusione delle finalità ed attività mutualistiche secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le società attraverso forme di mutualità mediata, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;

c) lo sviluppo di società che abbiano lo scopo primario di favorire l'iniziativa dei cittadini calabresi di aggregarsi al fine di tutelare e promuovere interventi di reciproco aiuto, assistenza sanitaria e socio-assistenziale.

3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

Art. 2 Contributi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi alle società di cui all'art. 1 operanti nel territorio calabrese, entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 8, allo scopo di agevolare e sostenere il loro sviluppo con finalità mutualistiche.

La concessione dei contributi viene erogata al fine di:

a) incentivare l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;

b) avviare iniziative e progetti volti a realizzare un welfare di comunità, inteso come un sistema di protezione sociale che, per il tramite delle società di mutuo soccorso, sia in grado di



Consiglio Regionale della Calabria

coinvolgere la comunità e di riconnettere le risorse e le forze del territorio calabrese per rispondere meglio ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Art. 3 Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi.

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 2, le società in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) atto costitutivo risultante da atto notarile laddove sussistente e, comunque, conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla legge 3818/1886 e s.m.i.;
 - b) iscrizione al registro delle imprese nella sezione delle imprese sociali nonché all'albo delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 06 marzo 2013;
 - c) iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;
 - d) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a venti unità;
 - e) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
 - h) trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello relativo agli enti associativi, di cui all'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:
 - a) relazione descrittiva sull'attività da realizzare;
 - b) preventivo di spesa relativo all'attività da realizzare;
 - c) attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti;
 - d) programma annuale di attività.
 3. Le società destinatarie dei contributi redigono un bilancio annuale di previsione della spesa programmata ed il bilancio definitivo e li inviano alla direzione regionale competente della Giunta regionale, corredate dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull'utilizzo concreto e dettagliato dei contributi ricevuti.
-



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 4 Elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

1. La Regione Calabria, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle società di mutuo soccorso approvando contestualmente il regolamento attuativo della presente legge.

Art. 5 Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale.

1. Le società, costituite ai sensi della L. 3818/1886, previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la direzione generale del Dipartimento Regionale competente:
- a) l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica svolta dall'istante;
 - b) il perseguimento dei fini dettati dall'articolo 1 della L. 3818/1886.
-

Art. 6 Cancellazione dall'elenco regionale.

1. Le società iscritte all'elenco sono soggette a cancellazione e, pertanto, perdono ogni diritto alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nei seguenti casi:
- a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco;
 - b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3;
 - c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.
-

Art. 7 Regolamento di attuazione.

1. Il regolamento, emanato in attuazione della presente legge, disciplina in particolare:
- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle società di mutuo soccorso;
 - b) le modalità di iscrizione delle società nell'elenco;
 - c) l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2;
 - d) l'invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
 - e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;
 - f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;
 - g) la cancellazione delle società dall'elenco.



Consiglio Regionale della Calabria

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, annualità 2016, inerenti al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 30.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Per gli anni successivi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di stabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione.

4. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

LEGGE 15 APRILE 1886, N. 3818
COSTITUZIONE LEGALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Con le modifiche apportate dall'art. 23 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012

Art. 1

Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 2

Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

Art. 3

La costituzione della Società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio.

Lo statuto deve determinare espressamente:

la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della Società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della Società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

Art. 4

La domanda per la registrazione della Società sarà presentata alla cancelleria del Tribunale civile insieme a copia autentica dell'atto costitutivo e degli statuti.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni volute dalla presente legge, ordina la trascrizione e l'affissione degli statuti nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 91 del Codice di commercio.

Adempite queste formalità, la Società ha conseguita la personalità giuridica, e costituisce un ente collettivo distinto dalle persone dei soci.

I cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, non avranno effetto fino a che non siano compiute le stesse formalità prescritte per la prima costituzione.

Art. 5

Gli amministratori di una Società debbono essere iscritti fra i soci effettivi di essa. Essi sono mandatari temporanei revocabili, senz'obbligo di dar cauzione, salvo che sia richiesta da speciale disposizione degli statuti.

Essi sono personalmente e solidalmente responsabili: dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato; della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali; della piena osservanza degli statuti sociali.

Tale responsabilità per gli atti di omissioni degli amministratori, non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediata per iscritto ai sindaci.

Non sarà responsabile nemmeno quell'amministratore che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce. Oltre alla responsabilità civile, gli amministratori, direttori o sindaci o liquidatori della Società di mutuo soccorso, che abbiano scientemente enunciato fatti falsi, sulle condizioni della Società, o abbiano scientemente in tutto o in parte nascosti fatti riguardanti le condizioni medesime nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali, od in relazioni rivolte all'assemblea generale od al Tribunale saranno puniti colla pena di E. 100 salvo le maggiori stabilite dal codice penale.

Art. 6

Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Società di mutuo soccorso, registrate in conformità di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli iscritti nella Società, possono denunciare i fatti al Tribunale civile. Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvederà in conformità al disposto dell' art. 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.

Art. 7

Qualora una Società di mutuo soccorso contravvenisse all'art. 2 della presente legge, il Tribunale civile, sulla istanza del Pubblico Ministero o di alcuno dei soci, la inviterà a conformarvisi entro un termine non maggiore di quindici giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Tribunale civile, dietro citazione della rappresentanza della Società, ordinerà la radiazione della stessa dal registro delle Società legalmente costituite.

Art. 8

I lasciti o le donazioni che una Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 9

Le Società di mutuo soccorso registrate in conformità alla presente legge, godono: 1. 1' esenzione dalle tasse di bollo e registro, conferita alle Società cooperative dall'art. 228 del Codice di commercio;

2. l'esenzione della tassa sulle assicurazioni e dell'imposta di ricchezza mobile come all'art. 8 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021;

3. la parificazione delle opere pie pel gratuito patrocinio, per la esenzione dalle tasse di bollo e registro e per la misura dell'imposta di successione o di trasmissione per atti tra vivi;

4. la esenzione di sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle Società ai soci.

Art. 10

Le Società registrate, dovranno trasmettere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del sindaco del comune in cui risiedono, una copia dei propri statuti e del resoconto di ciascun anno. Dovranno pure trasmettere allo stesso Ministero le notizie statistiche che fossero ad esse domandate.

Art. 11

Le Società di mutuo soccorso già esistenti al momento della promulgazione della presente e già erette in corpo morale per ottenere la registrazione e i vantaggi da essa conseguenti, dovranno farne domanda, riformando, se occorre, il proprio statuto in conformità dell'art. 3 di questa legge.

Art. 12

Le Società già esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti artt. 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalità di costituzione sociale.

Le Società pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalità di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata.

Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto così riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.

Le attività e passività di tali Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verrà applicata l'esenzione di cui all'art. 9.

Parlamento Italiano

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 - art. 30

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento Ordinario n. 14

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 30.

Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria *e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.*

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia' costituite *alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.*

3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita' commerciale.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita' sociale».

5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**DECRETO 6 marzo 2013**

Iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative. (13A02399)
(GU n.66 del 19-3-2013)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2188 del Codice civile;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante attuazione del predetto art. 8;
Visti gli articoli 18 e 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, legge di semplificazione 1999;
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818, come modificata, in ultimo, dall'art. 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai sensi del quale le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabiliti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' secondo cui le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali del registro delle imprese, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Art. 2

Adempimenti

1. Le societa' di mutuo soccorso sono iscritte nella apposita sezione di cui all'art. 1 dietro presentazione di apposita istanza all'ufficio del registro delle imprese, accompagnata dal proprio atto costitutivo e statuto predisposti in conformita' degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

2. Le societa' di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti:

a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;

b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della societa' di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;

e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;

- f) la delibera di scioglimento della societa' di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
- g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1;
- i) ogni altro atto previsto dalla legge.

3. Le societa' di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformita' del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali», paragrafo 1.2 e seguenti.

4. Le societa' di mutuo soccorso denunciano al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581:

a) l'avvio delle attivita' ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e le relative modifiche;

b) l'apertura di unita' locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attivita' svolta presso le stesse.

Art. 3

Modalita' di esecuzione degli adempimenti

1. Gli adempimenti di cui all'art. 2 sono eseguiti secondo le modalita' indicate all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, nella denominazione della societa' deve essere presente la locuzione: «societa' di mutuo soccorso».

Art. 4

Adempimenti per le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

1. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'art. 1, comma 1, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la predetta conformita', sottoscritta da un amministratore della societa'.

2. Le societa' di mutuo soccorso gia' esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, che risultano iscritte nel registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione di cui all'art. 1, oppure nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, il cui atto costitutivo e statuto depositato non risulti conforme agli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformita' agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818.

3. Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto e non iscritte nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative, presentano all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, entro sei mesi dalla predetta data, una domanda di iscrizione nella apposita sezione di cui all'art. 1, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818. Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificarne l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

4. Le società di mutuo soccorso di cui ai commi 1, 2 e 3, depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione di cui all'art. 1, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una dichiarazione riassuntiva, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

5. Qualora le società di mutuo soccorso di cui al comma 5 non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito, l'ufficio del registro delle imprese inibisce il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.

Art. 5

Disposizioni relative all'Albo delle società cooperative

1. Al decreto 23 giugno 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'albo si compone di tre sezioni.»;

b) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - È istituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la terza sezione dell'albo, nella quale sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.»;

c) All'art. 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'iscrizione avviene, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante presentazione all'ufficio del Registro delle imprese della comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»;

d) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - Le società di mutuo soccorso sono iscritte alla sezione dell'albo, di cui all'art. 2-bis, con la procedura telematica prevista per l'iscrizione al registro delle imprese.

È istituita, a soli fini classificatori informatici, la categoria di iscrizione «società di mutuo soccorso», in aggiunta a quelle già previste dall'ultimo comma dell'art. 4.».

Art. 6

Acquisizione di efficacia

1. Le presenti disposizioni acquisiscono efficacia decorsi sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: Passera

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
convertito in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(12G0201) (GU n. 245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n.194)

Art. 23

Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto é istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte.
2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attività:

 - a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
 - b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
 - c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
 - d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».
5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
«In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».
6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso».
7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative».
8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(omissis)

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42**

Art. 39

(Il sistema di bilancio delle regioni)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed e' redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalita' previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unita' di voto:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
 - d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto puo' essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12;
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

- a) la quota che e' gia' stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;
- b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non e' possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unita' di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unita' di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

L'ordinamento contabile disciplina le modalita' con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

- a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 e' allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto e' articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale

della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non e' richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonche' la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

Legge Regionale 1 ottobre 2014 n. 57**Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio.**

(Toscana, BUR 8 ottobre 2014, n. 48, parte prima)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

PREMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 59 dello Statuto;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

Considerato quanto segue:

1. Le società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda metà dell'800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno, ovvero in caso di malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione;
2. A distanza di più di cento anni dalla loro creazione le società, nonostante abbiano avuto un ridimensionamento delle loro funzioni originarie, vantano ancora una notevole presenza sul territorio toscano conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza, e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative;
3. Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le società, se adeguatamente supportate, possono svolgere un importantissimo ruolo nell'ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini;

4. La Regione Toscana, tra i principi generali della sua azione, individuati dallo Statuto, sostiene il principio di sussidiarietà sociale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e persegue, tra le proprie finalità principali, la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

5. In attuazione dei sopra citati principi e finalità statutarie si ritiene pertanto opportuno introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi il mutualismo in Toscana e riconosca la particolare funzione sociale delle società nonché l'interesse locale del loro patrimonio documentario, storico e culturale;

6. A tal fine, con la presente legge, si prevede la possibilità per le società di mutuo soccorso iscritte ad un apposito elenco regionale, di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico;

Approva la presente legge

Art. 1 Oggetto.

1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 45 della Costituzione ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 4 dello Statuto, la Regione riconosce il ruolo delle società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, e in particolare:

- a) l'importanza della funzione sociale delle società, costituite ed operanti nel territorio regionale, nell'affermazione dei valori di solidarietà tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunità locali, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale;
- b) l'interesse per la comunità locale del patrimonio documentario storico e culturale delle società, incentivandone la conservazione da parte delle stesse e diffondendone la conoscenza.

2. La Regione valorizza e promuove le società in Toscana, sostenendo in particolare:

- a) la diffusione della memoria storica che esse rappresentano per le comunità locali;
- b) la conservazione e l'utilizzo del patrimonio architettonico di proprietà delle società di mutuo soccorso in riferimento alle attività sociali che vi si svolgono;
- c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto;
- d) la diffusione dell'innovazione mutualistica secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le società, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;
- e) la diffusione della cultura delle società in generale.

3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

Art. 2 Contributi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi alle società, allo scopo di agevolare e sostenere:

- a) la conservazione, il restauro e l'archiviazione, da parte delle società, del proprio materiale storico documentario;

- b) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell'attività sociale delle società, anche in concorso con altri contributi pubblici;
- c) l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;
- d) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica nonché studi e ricerche destinati alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

Art. 3 Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi.

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 2, le società in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo risultante da atto notarile e conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla l. 3818/1886, nonché iscrizione al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;
- c) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a venti;
- d) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;
- e) trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello, relativo agli enti associativi, di cui all'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:

- a) relazione descrittiva sull'attività da realizzare;
- b) preventivo di spesa relativo all'attività da realizzare;
- c) attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti;
- d) programma annuale di attività.

3. In ordine ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), non sono ammesse le spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti locali dell'immobile di proprietà delle società e locati a soggetti terzi.

4. Le società destinatarie dei contributi redigono il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo e li inviano alla direzione regionale competente della Giunta regionale, corredate dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull'utilizzo dei contributi.

Art. 4 Iniziative regionali.

1. La Regione promuove e valorizza il fenomeno mutualistico in Toscana mediante le seguenti azioni dirette:

- a) realizzazione di un'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti nel territorio regionale, anche non attivi o non iscritti all'elenco di cui all'articolo 5, con monitoraggio dei dati acquisiti;
- b) iniziative, previo accordo con la Soprintendenza per beni archivistici e storici competente, finalizzate al riordino e all'inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali delle società nonché di altri soggetti originariamente costituiti come società di mutuo soccorso relativamente al periodo in cui essi hanno operato con la predetta forma giuridica;
- c) interventi finalizzati a coordinare e centralizzare le accessioni di archivi sociali, bandiere ed altro materiale documentario;

- d) organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società presenti in Toscana;
- e) iniziative di studio finalizzate alla qualificazione degli amministratori;
- f) realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani;
- g) promozione di convenzioni tra società e loro consorzi e le istituzioni locali per interventi nell'area formativa, ricreativa, socio assistenziale e dei servizi alla persona.

2. Le modalità di attuazione delle azioni dirette regionali sono definite nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

Art. 5 Elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

1. La Regione Toscana, entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

Art. 6 Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale.

1. Le società, costituite ai sensi della L. 3818/1886, previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, possono chiedere l'iscrizione all'elenco.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la direzione generale competente della Giunta regionale, verifica:

- a) l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica;
- b) il perseguimento dei fini dettati dall'articolo 1 della L. 3818/1886.

Art. 7 Cancellazione dall'elenco regionale.

1. Le società iscritte all'elenco sono cancellate nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco;
- b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
- c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

Art. 8 Regolamento di attuazione.

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina in particolare:

- a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;
- b) le modalità di iscrizione delle società nell'elenco;
- c) l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2;
- d) l'invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;
- e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;
- f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;
- g) la cancellazione delle società dall'elenco.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2014 e di euro 20.000,00 rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 741 "Fondi - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 sono apportate la seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2014

in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 10.000,00

in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 10.000,00;

anno 2015

in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 20.000,00

in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 20.000,00;

anno 2016

in diminuzione, UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 20.000,00

in aumento, UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Legge regionale Basilicata 19 gennaio 2010, n. 2

Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso

B.U. REGIONE BASILICATA n. 3 del 19 gennaio 2010

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione dell'art.5 del proprio Statuto, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Società costituite, ed in attività da almeno 10 anni, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere
2. A tal fine, la Regione, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1, disponendo interventi finanziari per l'acquisto, il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonché la promozione di iniziative di carattere mutualistico.

Articolo 2

Istituzione Centro studi e documentazione delle S.M.S.

1. La Regione per le finalità di cui all'art. 1, promuove, previa indagine conoscitiva dei sodalizi esistenti in Basilicata, l'istituzione del "Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso".
2. Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità: a. costituzione di una biblioteca specializzata sulle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.), con particolare riferimento a quelle lucane; b. costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.M.S.; c. organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo; d. organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.M.S., sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà; e. promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.M.S.

Articolo 3

Contributi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta Regionale concede contributi in conto capitale e in conto interessi per: a. la ristrutturazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria degli immobili di

proprietà dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in cui essi hanno sede e svolgono l'attività sociale;
b. rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi alla attività sociale.

2. I contributi di cui alla lett. a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di acquisto, ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di euro 50.000,00. I contributi di cui alla lett. b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell'investimento e delle spese sostenute e fino ad un massimo di euro 15.000,00.

3. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre, ecc., promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, i contributi di cui al comma 1, lett. a), possono essere concessi nella misura dell'80% del costo delle opere di ristrutturazione, fino ad un massimo di euro 75.000,00. I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzioni di essi, da parte dei Comuni in cui si trovano.

4. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Giunta Regionale eroga contributi nel pagamento degli interessi, commisurati a 3 punti percentuali, su prestiti per interventi di acquisto, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili in cui le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando apposita convenzione con gli Istituti di Credito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il contributo nel pagamento degli interessi viene riconosciuto anche nel caso in cui il prestito sia stato erogato da un Istituto non convenzionato.

5. Le domande di contributo in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge con le stesse modalità previste all'art. 4.

6. Le Province e i Comuni possono partecipare al finanziamento delle opere previste con contributi in conto capitale o in conto interessi, in misura tale da coprire l'intero costo dell'opera o concorrere all'abbattimento del 100% degli oneri derivanti da interessi sui finanziamenti bancari.

Articolo 4

Modalità di richiesta dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 3 devono essere richiesti alla Regione Basilicata direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, entro il 31 marzo di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

a. per le opere di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;

b. per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;

c. per le opere di cui all'art. 3, comma 3, copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità dell'intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all'art. 3 e copia dell'eventuale convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura: a.del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto di acquisto, contratto dei lavori da parte degli Enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; b.del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 3, lett. b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.
3. I contributi in conto interessi vengono erogati e liquidati sulla base delle istruzioni che verranno impartite dalla Giunta Regionale con successiva deliberazione.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2010 in euro 205.000,00, si provvede:- per la spesa corrente, pari ad euro 5.000,00, mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio 2010 alla U.P.B. 1211.01, Capitolo 37000 "Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio", ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata "Spese di parte corrente per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso";- per la spesa in conto capitale, pari ad euro 200.000,00, mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio 2010 alla U.P.B. 1211.02, Capitolo 37050 "Fondo Speciale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio", ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata "Spese in conto capitale per la valorizzazione delle Società di Mutuo Soccorso".
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 7

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2004, n. 20**

Istituzione dell'Albo regionale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(B.u.r. 14 ottobre 2004, n. 109)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Albo regionale delle Società di mutuo soccorso\)](#)

[Art. 3 \(Programmi finanziabili\)](#)

[Art. 4 \(Concessione ed erogazione dei contributi\)](#)

[Art. 5 \(Controlli regionali e decadenza dei benefici\)](#)

[Art. 6 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 4 e 5 del proprio Statuto ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di mutuo soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. A tal fine la Regione:

- a) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i cittadini;
- b) favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle SMS con particolare riferimento a quelle in attività da almeno cinquant'anni;
- c) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico e documentario, finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica.

Art. 2

(Albo regionale delle Società di mutuo soccorso)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle Società di mutuo soccorso.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS e gli enti riconosciuti dalla legge 3818/1886 in attività da almeno dieci anni, e comunque operanti nel solo territorio regionale.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le SMS devono depositare lo Statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta d'iscrizione.

4. La Giunta regionale approva con apposito provvedimento le modalità ed i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Programmi finanziabili)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi intesi ad agevolare la realizzazione di specifici programmi che devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle SMS con particolare riferimento a:

- a) l'acquisto di beni strumentali connessi all'attività sociale, nonché spese per l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed accessibilità e per la conservazione ed il restauro del materiale storico documentario;
- b) le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutuistica.

2. La Regione favorisce altresì la collaborazione nelle attività tra le Società di mutuo soccorso, singole od associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche e quelle legalmente riconosciute.

Art. 4*(Concessione ed erogazione dei contributi)*

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, procede annualmente al riparto delle risorse finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 3 e con lo stesso atto stabilisce i criteri di priorità nell'assegnazione e le modalità per l'erogazione dei contributi.

Art. 5*(Controlli regionali e decadenza dei benefici)*

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme al provvedimento di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, dispone la revoca totale o parziale dei contributi assegnati.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2005, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA) per l'anno 2005 e successivi.

Legge regionale Molise 24 marzo 2000 n. 18**Interventi a favore delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso operanti nel Molise.**

Oggetto	Riconoscimento e promozione delle Società Operaie di mutuo soccorso
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 07 del 1 aprile 2000
Catalogazione	04.Assistenza sociale, volontariato
Abrogazioni	Abrogato art. 8 dalla legge n. 3/2009 art. 5
Modifiche	Modificato art. 3 dalla legge n. 3/2009 art. 2 Modificato art. 2 dalla legge n. 3/2009 art. 1 Modificato art. 4 dalla legge n. 3/2009 art. 3 Modificato art. 6 dalla legge n. 3/2009 art. 4

Art.1
(Finalità)

1. La Regione Molise riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società Operaie – Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.M.S.) che esercitino attività di volontariato e di mutualità ai sensi della presente legge.
2. A tal fine la Regione promuove e favorisce le Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso che si costituiscano e svolgano attività ai sensi della presente legge e che risultino iscritte nell'albo regionale di cui al successivo articolo 3.
3. La Regione riconosce e sostiene altresì le iniziative degli enti locali che promuovono la mutualità volontaria senza scopi di lucro.

Art.2
(Consulta regionale per la mutualità integrativa)

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale la Consulta per la mutualità integrativa.
2. Ad essa compete la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso, il parere sui progetti e sugli interventi previsti dall'Art. 7 e dall'Art. 8 nonché gli altri compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è costituita da dieci componenti, designati:
 - uno da ciascuna prefettura della Regione;

- uno dall'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale;
 - uno dall'Assessorato alla Sanità;
 - tre dalle Associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione;
 - tre dalla Giunta Regionale fra esperti del settore su proposta delle S.M.S. operanti nella regione.
4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art.3

(Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso)

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale l'Albo regionale delle Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le S.M.S., comunque operanti sul territorio regionale, già riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
4. La Consulta, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti attività mutualistica e persegua i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed emette parere di ammissibilità.
5. L'iscrizione all'Albo delle S.M.S. avviene mediante decreto del Presidente della Regione.
6. L'iscrizione è condizione per l'ammissione a qualsiasi contributo, agevolazione regionale e comunque per accedere a qualsivoglia convenzione con enti regionali locali.

Art.4

(Condizioni per l'iscrizione all'Albo)

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le S.M.S. devono essere regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi del l'Art. 3, legge 15 Aprile 1886, n. 3818.

Lo Statuto di ogni S.M.S. deve altresì contemplare:

- a) il diritto dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella Società;

- b) il divieto di partecipazione alla Società di soggetti potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla Società;
- c) l'obbligo di redazione di bilancio annuale consuntivo e preventivo da inviare alla Regione, corredato da una relazione illustrativa concernente l'utilizzo degli eventuali fondi e agevolazioni regionali.

Art.5 (Cancellazioni)

1. Le S.M.S. iscritte all'Albo ne sono cancellate se:

- a) vengano meno i requisiti di cui all'Art. 4;
- b) la S.M.S. ometta di inviare annualmente la documentazione di cui al punto "c)" dell'Art. 4;
- c) la S.M.S. presenti gravi irregolarità di gestione oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo;
- d) l'attività di vigilanza, attuata ai sensi della legge 31 Gennaio 1992, n. 59, Art. 15, si concluda con l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio.

Art.6 (Promozione e sostegno delle attività mutualistiche delle S.M.S.)

1. La Regione promuove l'attività mutualistica attraverso i seguenti interventi:

- a) stipulazione di convenzioni di cui al successivo Art. 7;
- b) concessione di contributi per la realizzazione di specifici progetti di attività per la qualificazione, formazione ed aggiornamento dei soci dipendenti ed amministratori delle S.M.S.;
- c) concessione di contributi per l'acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell'attività mutualistica, fatta eccezione per l'acquisto degli immobili;
- d) concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici.

Art.7 **(Convenzioni)**

1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni possono stipulare convenzioni con le S.M.S. che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare e che dimostrino di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza.
2. Le convenzioni devono prevedere:
 - a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
 - b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature, nonché le connesse forme assicurative;
 - c) l'eventuale ammontare della partecipazione finanziaria degli enti pubblici;
 - d) l'obbligo di documentazione dell'intervento svolto.
3. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle leggi di settore, la partecipazione finanziaria della Regione non può superare una quota pari al 50% dei complessivi costi, ritenuti ammissibili a contribuzione, delle attività oggetto di convenzione.
4. La Giunta regionale, con atto deliberativo, definisce triennialmente gli ambiti in cui realizzare progetti settoriali ed intersettoriali oggetto di convenzionamento ed i criteri di scelta delle S.M.S. con cui convenzionarsi.

Art.8 **(Servizi informativi)**

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della presente legge, la Regione può stipulare accordi con le S.M.S. iscritte nell'Albo di cui all'art. 3, per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, consulenza, informativi ed informatici.
2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti le Società Operaie - Società Operaie di Mutuo Soccorso si avvarranno della struttura di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 1999.

Art.9 **(Documentazione delle istanze di finanziamento)**

1. Le richieste di finanziamento devono essere obbligatoriamente corredate dalla relazione sull'attività da realizzare e sulla partecipazione eventuale di altri soggetti.

Art.10
(Esclusione dai finanziamenti)

1. Non sono comunque ammessi a finanziamenti i progetti che costituiscono attività commerciale.

Art.11
(Attuazione)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie deliberazioni di indirizzo per l'attuazione della presente legge.

Art.12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Regione Umbria**LEGGE REGIONALE 27 Gennaio 2000 , n. 9****Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 09/02/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1**Finalità.**

1. La Regione dell'Umbria in attuazione dell'art. 12 del proprio Statuto riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccorso costituite, senza fini di lucro, ai sensi della [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#) di seguito denominate S.O.M.S.
2. A tal fine la Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, con particolare riferimento a quelle in attività da cinquant'anni e dispone interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili e degli arredi di proprietà dei suddetti sodalizi e per le iniziative tese allo sviluppo della cultura mutualistica.

ARTICOLO 2**Interventi finanziabili.**

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all' [art. 1](#) e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci di esercizio, la Regione concede contributi per agevolare la realizzazione di interventi riguardanti:
 - a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà delle S.O.M.S. in cui esse hanno sede e svolgono l'attività sociale;
 - b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi con l'attività sociale, nonché interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentario;

c) la ristrutturazione degli immobili o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convezioni pluriennali ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.

ARTICOLO 3

Presentazione delle domande.

1. Per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge e per la presentazione delle relative istanze si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del [Reg. 14 agosto 1997, n. 27](#).

2. Per le opere di cui alla lett. a) dell'art. 2 della presente legge le relative istanze devono essere integrate da copia del progetto di massima e da perizia estimativa da cui sia desumibile il costo complessivo degli interventi da realizzare. Per le opere di cui alla lett. b) dell'art. 2, le istanze devono essere corredate dal preventivo dei costi e della relativa nota di specificazione delle spese. Per le opere di ristrutturazioni di cui alla lett. c) dell'art. 2 l'istanza di contributo deve essere integrata da perizia estimativa degli interventi da realizzare e da copia della convenzione tra Comune e S.O.M.S.

3. Si applicano, comunque, le disposizioni di cui all' [art. 7 del Reg. 14 agosto 1997, n. 27](#).

ARTICOLO 4

Concessione ed erogazione dei contributi.

1. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera a) e lettera c) dell'art. 2 avviene con le seguenti modalità:

a) il 50 per cento alla presentazione della copia del progetto approvato e di copia dell'avvenuta stipula di contratto di esecuzione dei lavori da parte delle S.O.M.S. o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;

b) il 50 per cento a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione nonché della documentazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 2 è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni e della realizzazione degli impianti.

ARTICOLO 5

Controlli regionali e decadenza dei benefici.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulla realizzazione degli interventi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
2. In caso di utilizzo dei contributi non conforme alla deliberazione di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale e parziale dei contributi assegnati.

ARTICOLO 6

Iniziative promozionali regionali.

1. Per le finalità di cui all' [art. 1](#) la Regione promuove, previa indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti in Umbria con particolare riferimento alle situazioni delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza, le seguenti iniziative:

- a) la costituzione e il reperimento della sede di una biblioteca specializzata sulle S.O.M.S., con particolare riferimento a quelle umbre;
- b) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle S.O.M.S.;
- c) l'organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle S.O.M.S. per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
- d) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle S.O.M.S., sia per lo studio e l'analisi delle nuove forme di solidarietà, nonché incontri formativi per i cittadini impegnati nelle attività delle S.O.M.S.,
- e) l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi finalizzate allo studio e alla ricerca sulle origini storico-sociali delle S.O.M.S.

ARTICOLO 7

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui

all' [art. 9 del Reg. 14 agosto 1997, n. 27](#).

ARTICOLO 8

Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito per l'esercizio finanziario 2000 il capitolo 2875 denominato: " Contributi alle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria S.O.M.S.".
2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Legge regionale Veneto 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996)**Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso della Regione Veneto*****Art. 1 - Finalità.***

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori storici, sociali, culturali e di volontariato delle società di mutuo soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra i cittadini.
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.

Art. 2 - Riconoscimento d'interesse locale.

1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivistici del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse locale degli archivi delle società di mutuo soccorso.

Art. 3 - Albo regionale delle società di mutuo soccorso.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma 1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la situazione patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.
4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

Art. 4 - Interventi.

1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo 3.
- 2 bis.** La Giunta regionale favorisce le attività culturali promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la

ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed economiche delle società contemporanee. (1)

Art. 5 - Istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.

2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti finalità:

- a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare riferimento a quelle venete;
- b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
- c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo;
- d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle nuove forme di solidarietà;
- e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.

Art. 6 - Norma finanziaria.

omissis (2)

Note

(1) Comma così aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .

(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.